



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CATANZARO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | STAGLIANO' | LEOPOLDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CASCIARO   | GIUSEPPE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | ROMANO     | EMANUELA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |
| <input type="checkbox"/> |            |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2051/2018  
depositato il 08/11/2018

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020180003442452000 ALTRI TRIBUTI 20  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANZARO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 03020180003442452000 ALTRI TRIBUTI 20  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANZARO

proposto dal ricorrente:

88046 LAMEZIA TERME CZ

difeso da:

BRANCALE DANIELE  
VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2051/2018

UDIENZA DEL

25/11/2020 ore 11:01

N° 443 / 2022

PRONUNCIATA IL:


25 NOV. 2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4 MAR. 2022

Il Segretario

ANZALONE Patrizio



### Svolgimento del Processo

\_\_\_\_\_ ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante *p.t.*, e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *p.t.*, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 03020180003442452, notificata il 13 aprile 2018 ed inerente ad IVA per l'anno 2014, oltre alla condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio.

A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha dedotto: la nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata, per violazione dell'art. 26, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 e degli artt. 20 e 22 d.l.vo n. 82/2005; la nullità della stessa cartella per omessa sottoscrizione del ruolo presupposto ad opera del titolare dell'ufficio o di suo delegato; la nullità della cartella in questione per difetto di contraddittorio preventivo; la nullità della predetta cartella per carenza di motivazione; la nullità della cartella *de qua* nella parte riferita alle sanzioni, stante il mancato riconoscimento al contribuente della facoltà di godere del regime sanzionatorio ridotto, nonché nella parte inerente agli interessi, in ragione dell'omessa indicazione dei dati posti a base del relativo calcolo.

Con propria memoria, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate sollecitando, nel merito, il rigetto della domanda della ricorrente, con la condanna alle spese di giudizio.

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative delle proprie difese.

Nell'udienza pubblica del 25 novembre 2020, tenuta in conformità delle previsioni del d.l. n. 137/2020 e del decreto del Presidente di questa Commissione Tributaria del 30 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

### Motivi della Decisione

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni appresso compendiate.

Merita accoglimento il motivo inerente alla nullità della cartella impugnata per omessa notificazione dell'avviso bonario.

Invero, in proposito occorre richiamare il pertinente principio di diritto espresso dal S.C., secondo cui: "... l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, collima 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di

comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi" (v. Cass., sez. V, sent. n. 5394/2016).

In altri termini, la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all'esito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, è nulla laddove non sia preceduta dall'invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell'irregolarità riscontrata: infatti, salvo che l'errore sia rilevabile 'ictu oculi' attraverso un mero riscontro cartolare, è necessario un atto d'accertamento esplicitamente motivato che consenta al contribuente di conoscere il processo logico-giuridico dell'amministrazione nella diversa determinazione dell'imponibile, in modo da potersi adeguatamente difendere.

Ebbene, nella cartella impugnata si dà atto della comunicazione dell'esito del controllo (predisposta in data 8 giugno 2016 e trasmessa con codice numero 01333431524), sicché, nel caso che occupa, deve ritenersi che fossero effettivamente sussistenti i segnalati presupposti di doverosità della comunicazione preventiva.

E, nondimeno, la parte resistente non ha provato di avere effettuato la doverosa comunicazione, limitandosi ad affermare che questa sarebbe stata fatta all'intermediario, in conformità alla scelta effettuata dallo stesso contribuente in sede di presentazione del Modello UNICO.

Dalla mancanza di prova dell'anzidetta comunicazione d'irregolarità discende la nullità della cartella impugnata.

I restanti motivi sono assorbiti.

Le peculiarità della vicenda collegate alla questione dell'effettiva e concreta sussistenza di errori nella dichiarazione rilevanti nei sensi di cui sopra è motivo della compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente decidendo sul ricorso depositato dal [REDACTED]  
la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro  
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento in epigrafe;  
compensa tra le parti le spese di lite.

Catanzaro, 25 novembre 2020

Il Relatore  


Il Presidente  
